

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2197**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2003**

—————

**Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine  
dei prodotti alimentari**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, ha lo scopo di tutelare maggiormente il consumatore che acquista prodotti alimentari rendendo obbligatoria nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto stesso al fine di certificare tutto il percorso della catena alimentare.

Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il paese ed eventualmente la zona di produzione, mentre per un prodotto trasformato la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata.

Tale norma, consentendo di compiere scelte più consapevoli, sarà in grado di tute-

lare maggiormente la salute del consumatore finale, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e la trasparenza del processo produttivo.

Le indicazioni di dettaglio da apporre nell'etichettatura sono individuate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il provvedimento prevede inoltre, ove siano violate nell'etichettatura le disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, delle sanzioni sia pecuniarie sia di carattere sospensivo della commercializzazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi riporta obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e, nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.

